

***Divieto di fatturazione elettronica delle  
prestazioni sanitarie esteso  
a tutto il 2025***



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 ("Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha **esteso fino al 31.12.2025 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.**

La norma finora in vigore fissava tale divieto solo fino al 31 marzo 2025.

Pertanto, **le stesse dovranno continuare ad essere obbligatoriamente emesse, fino al 31 dicembre, in modalità "analogica".**

**Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutti gli operatori sanitari in possesso di partita IVA, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito** (ordinari, semplificati o forfettari).

Inoltre, **tale divieto presuppone la permanenza dell'obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria le fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisiche private.**

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Premessa

---

Con un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 202/2024, il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari **è stato esteso a tutto il 2025** per cui tali operazioni dovranno continuare ad essere fatturate in formato cartaceo o elettronico, ma extra-Sistema di Interscambio.

In pratica, a seguito dell'ulteriore proroga, fino al **31 dicembre 2025**, gli operatori sanitari devono emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità. Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti **non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.**

## Il quadro normativo di riferimento – Le disposizioni 10-bis DL 119/2018 e 9-bis DL 135/2018

---

Con le previsioni contenute, rispettivamente, nell'articolo **10-bis, D.L. 119/2018** e nell'articolo **9-bis, D.L. 135/2018**, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, il Legislatore ha introdotto il **divieto** di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di **garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.**

Nello specifico, l'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha previsto che, per i periodi di imposta dal 2019 al 2025, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS).

Inoltre, l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ha previsto il medesimo divieto anche per i soggetti che, sebbene non inclusi tra quelli che inviano i dati al Sistema TS, effettuano comunque prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, il quadro normativo di riferimento sancisce il principio per cui in nessun caso deve essere emessa una fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, relativa all'erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti dei consumatori finali: gli operatori sanitari devono quindi emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.

**Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità fino ad arrivare al 31 dicembre 2024.**

L'art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha modificato l'art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al **31 marzo 2025**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.

**Per tali operazioni, pertanto, risulta obbligatorio emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico, ma *extra*-Sistema di Interscambio.** E dunque:

- le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica **anche nel caso di opposizione manifestata dall'interessato**. Considerato, infatti, l'esplicito divieto in tal senso previsto dalla norma, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo o elettronico, ma *extra*-Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino;
- ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle **fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.

## La legge di conversione

La Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, titolata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" (c.d. Milleproroghe), ha esteso **fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

### Osserva

In sintesi, **le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via sistema di interscambio, a prescindere sia dal soggetto che le eroga (persona fisica, società, ecc...) sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al sistema tessera sanitaria.**

## Casistica

Per completezza sull'argomento, si riportano le **principali questioni** già risolte dalla stessa prassi dell'Agenzia delle entrate.

### 1. **Nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio?**

No, non deve emettere la fattura elettronica; le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali sono sempre escluse dalla fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione. Gli operatori sanitari, pertanto, per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino.

## **2. Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?**

No, non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere le seguenti diverse fattispecie:

- a. se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
  - l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  - l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".
- b. qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).

**In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio).**

## **3. Siamo una società che opera nel campo sanitario e che emette fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando nella descrizione, per esigenze di riscontro contabile, i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie. Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l'obbligo di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata?**

L'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce l'obbligo di riportare nella descrizione della fattura i dati di "*natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*" e non impone in alcun modo l'obbligo di indicare, nei casi come quello prospettato dal quesito, elementi che consentano l'identificazione del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). Ai fini della tutela dei dati personali, pertanto, chi emette la fattura deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale), potenzialmente lesivi della privacy. Si ritiene, dunque, che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica.

### **Osserva**

A tal fine si rammenta infatti che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

## **Fine della Circolare N° 18/2025**